



LINEE GUIDA SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Oggetto delle Linee guida

Le disposizioni delle presenti Linee Guida individuano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Università degli Studi di Palermo.

Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida si intende per:

- a) "Università": l'Università degli Studi di Palermo;
- b) "decreto trasparenza": il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- c) "sito istituzionale": sito web dell'Università all'indirizzo www.unipa.it;
- d) "pubblicazione": la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Università dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e identificazione;
- e) "GDPR": Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Principio generale di trasparenza

La trasparenza, quale strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Università, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di legge che ne prevedono limiti (assoluti o relativi) derivanti dalla tutela interessi sia pubblici che privati, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.



Publicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli, citandone la fonte e rispettandone l'integrità.

Limiti alla trasparenza

L'Università, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali, dati e documenti contenenti dati personali - in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati - è tenuta a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nelle normative di riferimento, anche di settore, ne preveda l'obbligo di pubblicazione.

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi da quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" (c.d. dati sensibili cioè quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dei dati genetici, dei dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dei dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) e dei dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) comportano la possibilità di una diffusione dei medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo, nel rispetto dei principi sul relativo trattamento.

L'Università può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto trasparenza, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Divieti di diffusione e rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento

Non possono essere diffusi online, per "finalità di trasparenza", dati personali ulteriori non individuati dal decreto trasparenza o da altra specifica norma di legge o di regolamento in materia.

La diffusione online dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nel GDPR e nel Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; necessità e minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati



(minimizzazione dei dati) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Di conseguenza, laddove l'Università riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che imponga la diffusione online dell'atto o del documento sul sito istituzionale, è tenuta a selezionare i dati personali da diffondere, contenuti in tali atti e documenti, verificando caso per caso se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni. In particolare, l'Università dovrà ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità sottese agli obblighi di trasparenza possono essere realizzate pubblicando dati anonimi o adottando altri accorgimenti che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

È, quindi, consentita la diffusione online dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata, o indispensabile se trattasi di dati sensibili e giudiziari, alla "finalità di trasparenza" perseguita nel caso concreto.

Resta, invece, del tutto vietata la diffusione online di dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

Qualità delle informazioni

L'Università garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali di cui dispone il relativo possesso, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale dell'Università è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

L'Università può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.



Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui al decreto trasparenza, i documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito e conservati in appositi archivi.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza sono pubblicati tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto, sul sito istituzionale dell'università, sezione "Amministrazione Trasparente".

Decorso detto termine, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi del decreto trasparenza.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Università adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il PTPCT definisce le misure e le modalità utili all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Gli obiettivi indicati nel PTPCT sono formulati in collegamento con il Piano Integrato dell'Università e la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce uno degli obiettivi strategici e si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

L'Università pubblica sul proprio sito istituzionale, oltre al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) concernente l'attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i collegamenti allo Statuto e alle leggi che regolano l'attività amministrativa dell'Ateneo, i principali atti amministrativi generali che ne disciplinano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza. Sono inoltre resi disponibili i codici disciplinari e di comportamento.



Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione

L'Università pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione (con l'indicazione delle relative competenze e compensi), l'articolazione degli uffici (con l'indicazione, per ciascuna struttura organizzativa, delle competenze, del responsabile e dei recapiti utili) e il relativo organigramma. Sono inoltre pubblicati i numeri di telefono e i recapiti di posta elettronica di tutti i dipendenti.

Con riferimento al Rettore e ai singoli componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, l'Università pubblica i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi spettanti;
- d) gli eventuali altri incarichi e posizioni con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

La pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico. Successivamente alla cessazione dell'incarico, i documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito e conservati in appositi archivi.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di collaborazione o consulenza

L'Università pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni.

L'Università pubblica i dati in esame entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dell'incarico. Successivamente alla cessazione dell'incarico, i



documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito e conservati in appositi archivi.

Obblighi di pubblicazione concernenti il personale

L'Università pubblica ed aggiorna le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché i dati relativi alla dotazione complessiva di personale (distinta per comparto, figura professionale o qualifica), alle retribuzioni, ai tassi di assenza (divisi per qualifica/categoria e per tipologia di assenza). Sono inoltre resi disponibili i dati relativi alla contrattazione collettiva, per comparti, del personale e gli elenchi degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l'Università pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e all'attribuzione di premi al personale

L'Università pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti.

L'Università pubblica, altresì, i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati dall'Università, agli enti di diritto privato controllati e alle partecipazioni in società

L'Università pubblica e aggiorna annualmente l'elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione nonché di quelli per i quali abbia il potere di nomina degli amministratori.

L'Università pubblica e aggiorna annualmente l'elenco delle società di cui detiene quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità nonché l'elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione.

Nel sito dell'Università è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti pubblici di cui al precedente capoverso, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.



Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza

L'Università pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimenti amministrativi di propria competenza, tra le quali:

- a) una breve descrizione del procedimento con l'indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica del responsabile del procedimento;
- d) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- e) il termine fissato per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- f) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari.

L'Università pubblica i provvedimenti finali di chiusura del procedimento, con l'indicazione degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato nei confronti del provvedimento finale.

Per i procedimenti ad istanza di parte, l'Università pubblica sul proprio sito gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze.

L'Università non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'Università non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

L'Università pubblica e aggiorna ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture

L'Università pubblica e mantiene aggiornati documenti, informazioni e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.



Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

L'Università pubblica gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati dall'amministrazione, a persone fisiche, imprese ed enti pubblici e privati, unitamente ai criteri generali cui essa deve attenersi nell'erogazione di benefici.

Tale diffusione rappresenta condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzione di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

È in ogni caso vietata la diffusione di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

L'Università pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno sia in forma integrale che in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

L'Università pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività

L'Università pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilevi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

L'Università pubblica, con cadenza trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

Obblighi di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

L'Università pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici identificativi del pagamento e i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.



Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

L'Università pubblica la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei propri servizi.

Individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, l'Università pubblica i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.

Obblighi di pubblicazione concernenti le opere pubbliche

L'Università pubblica tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.

Altri contenuti

L'Università può pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza né a livello di normativa nazionale né regionale/provinciale.

La pubblicazione dei "dati ulteriori" risponde alla concezione di trasparenza quale "accessibilità totale", ribadita dal decreto Trasparenza.

I limiti alla pubblicazione dei "dati ulteriori" risiedono nella tutela di interessi giuridicamente rilevanti espressamente previsti dalla normativa vigente oltre che nella tutela dei dati personali eventualmente presenti.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – RPCT

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di seguito «RPCT».

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Università degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione dell'Università i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione prevista dal decreto trasparenza e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile e dei responsabili degli Uffici.

Il Responsabile per la
prevenzione della corruzione
e la trasparenza